



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO



Via Canepa, 3 09170 - Oristano - Tel. 0783 / 310060 Fax. 0783/217389 - C. F. 80004590958
www.ingegneri.oristano.it - segreteria@ording.or.it - info@ingegneri.oristano.it

Oristano li 20 dicembre 2006

Prot. _____

A TUTTI GLI ISCRITTI
– LORO SEDE –

OGGETTO: Codice Deontologico e delle Norme di Attuazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano,

CONSIDERATO

- ❖ che occorre provvedere all'adozione delle disposizioni di cui al Decreto Bersani - Visco convertito nella Legge 248/06 entro 31.12.2006;
- ❖ che il C.N.I. ha provveduto all'elaborazione delle nuove norme di cui all'oggetto con circ. n.52 prot. CNI n. 4455 del 06.12.2006;
- ❖ che, in attesa di una più organica e complessiva revisione a seguito della riforma delle professioni, il Consiglio ritiene opportuno apportare le modifiche strettamente necessarie per eliminare le conflittualità con la Legge succitata;

Tutto ciò considerato

DELIBERA

l'adozione del nuovo Codice Deontologico e delle relative Norme di Attuazione, in allegato alla presente deliberazione, in conformità alle ultime disposizioni legislative e sulla base del testo elaborato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri di cui alla circ. n.52 del 06.12.2006.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Allegato
Codice Deontologico e Norme di Attuazione



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**



**CODICE DEONTOLOGICO
E
NORME DI ATTUAZIONE**

(approvati nella seduta di Consiglio del 20.12.2006)



CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE

PARTE 1 - CODICE DEONTOLOGICO

0. PREMESSA

0.1. L'Ingegneria è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.

Essa si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di ingegneria tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità.

La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione.

0.2. La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'Ingegneria possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti il loro interesse; gli ingegneri hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.

0.3. Gli atti progettuali degli ingegneri rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione delle opere, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

0.4. Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni ingegnere. Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario **ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.**

La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.

L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. **Deve, inoltre, uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.**

1.3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa **ed in qualunque forma sia libera che dipendente, pubblica o privata.**

1.4. Qualunque sia il suo stato professionale, l'ingegnere deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale ed alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni.

Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

1.5. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

1.6. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.



Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

- 1.7. L'ingegnere che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.
- 1.8. L'ingegnere dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.
- 1.9. L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2. SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

- 2.1. L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- 2.2. L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3. SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI

- 3.1. Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 3.2. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolare modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
- 3.3. L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- 3.4. L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
- 3.5. L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1. Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
- 4.2. L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
- 4.3. L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente codice, i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi.
L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
- 4.4. Costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
Per le procedure di evidenza pubblica l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c..
- 4.5. L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.



- 4.6. L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO

- 5.1. Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
- 5.2. L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- 5.3. Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- 5.4. Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.

6. SULLA PUBBLICITÀ

- 6.1. L'ingegnere deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione.
- 6.2. Il ruolo dell'ingegnere sottende al primato culturale rispetto all'aspetto mercantile ed il mezzo informativo (cartaceo, televisivo e/o radiofonico, informatico) può rappresentare solamente il fine della pubblicità.
- 6.3. L'ingegnere potrà offrire i suoi servizi professionali mediante messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla Legge e dalle seguenti disposizioni speciali:
- a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non persuasivo;
 - b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno ingegneri, né permettere che altri lo inseriscano nel messaggio pubblicitario;
 - c) se si divulgano le proprie opere professionali, nel rispetto delle vigenti leggi sul trattamento dei dati personali, non si può citare l'identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e notori, né dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
 - d) quando il messaggio non viene diffuso tramite spazi e supporti specificamente pubblicitari, deve identificarsi chiaramente il suo carattere, inserendo in modo visibile la legenda "*inserzione pubblicitaria*", "*messaggio pubblicitario*", "*pubblicità*";
 - e) per quanto riguarda la divulgazione delle proprie opere professionali, deve comparire il ruolo effettivamente ricoperto, le collaborazioni eventuali, se l'opera è stata realizzata o meno ed il livello raggiunto della prestazione professionale;
- 6.4. L'ingegnere deve inviare ogni messaggio pubblicitario che intende emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale od all'organo a questo delegato.
- 6.5. Non si considera pubblicità commerciale e, conseguentemente non è richiesta l'autorizzazione dell'Ordine nei seguenti casi:
- a) divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico, professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
 - b) inserzione di dati obiettivi che si riferiscono ai titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono, e dati similari, che possono figurare in guide, o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche a pagamento.

7. SANZIONI

- 7.1. La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.
- 7.2. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:
l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO



Via Canepa, 3 - 09170 Oristano - Tel. 0783.310060 Fax. 0783.217389 - C. F. 80004590958
www.ingegneri.oristano.it - segreteria@ording.or.it - info@ingegneri.oristano.it

- 7.3. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al presente codice, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.
- 7.4. Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
- 7.5. Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
- 7.6. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1. Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purchè elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
- 8.2. Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
- 8.3. Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore e saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell'Ordine e nel proprio sito internet.

Esse entrano in vigore dal 1 gennaio 2007.



PARTE 2 - NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

0. PREMESSA

- 0.1. Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.
- 0.2. Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

1. SULLE INCOMPATIBILITÀ

- 1.1. Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
 - posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
 - abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
 - esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
 - collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
 - fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale in atto.
- ***l'ingegnere, nel ruolo di consulente per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale incompatibilità è estesa anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.***
- 1.2. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
 - nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
 - nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti **o contrastino con la propria etica, autonomia e prestigio.**
- 1.3. L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
- 1.4. ***Nell'esercizio professionale l'ingegnere non potrà abbinare la propria firma come incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.***
- 1.5. ***L'ingegnere che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall'Ordine professionale o dal CNI.***



La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal CNI non è consentita.

- 1.6. E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

2. SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

- 2.1. Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
 - svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
 - accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
 - prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
 - presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
 - controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3. SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI

- 3.1. I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
- 3.2. L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
- 3.3. L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
 - offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
 - operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
 - attribuzione a sè della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
 - utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
 - partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
 - abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.
- 3.4. In ogni caso l'ingegnere deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1. L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
- 4.2. L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie **dandone tempestiva comunicazione all'Ordine**.
- 4.3. Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO



Via Canepa, 3 - 09170 Oristano - Tel. 0783.310060 Fax. 0783.217389 - C. F. 80004590958
www.ingegneri.oristano.it - segreteria@ording.or.it - info@ingegneri.oristano.it

- 4.4. Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
- 4.5. L'ingegnere proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.
- Se, come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti, è chiamato a dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall'Ordine.
- 4.6. L'ingegnere, nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione e/o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.
- La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO

- 5.1. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

Oristano li 20 dicembre 2006

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell'Ordine
